



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 543/07/CONS

**SOSPENSIONE DELLA DELEGA DI FUNZIONI
AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
DELLA CALABRIA E CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO
DIRETTO ALLA POSSIBILE REVOCA DELLA STESSA DELEGA**

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 31 ottobre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, concernente i Comitati regionali per le comunicazioni, organi di decentramento funzionale dell'Autorità;

VISTA la delibera n. 52/99 del 28 aprile 1999 con la quale il Consiglio dell'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha stabilito gli indirizzi generali in materia di requisiti dei componenti, incompatibilità, organizzazione e finanziamento dei Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la legge regionale della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante

“Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.”, e successive modificazioni;

VISTA la delibera del Consiglio n. 402/03/CONS, con la quale è stato approvato lo schema-tipo di convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate ed è stato stabilito di conferire ad alcuni Comitati regionali, tra i quali quello della Calabria, la delega di alcune funzioni di competenza dell’Autorità, mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTO l’art. 19 della legge regionale della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22, recante “Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2007 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8”, che, nel ridurre a tre il numero dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni, ha altresì previsto la decadenza immediata di quelli precedentemente nominati, disponendo infine, nelle more della ricostituzione del nuovo organismo, l’attribuzione delle relative funzioni ad un Commissario nominato dal Presidente del Consiglio regionale;

VISTA la formale richiesta degli Uffici dell’Autorità del 16 ottobre 2007 – cui è stata data parziale risposta in data 29.10.2007 - rivolta al Consiglio regionale della Calabria, di poter disporre di informazioni sulle ragioni che avevano determinato il provvedimento impugnato;

CONSIDERATI gli elementi informativi contenuti nella relazione concernente il commissariamento del Co.re.com. Calabria trasmessa al Consiglio in data 26 ottobre 2007;

RICHIAMATI gli indirizzi generali di cui all’art. 1, lettera A), della già citata delibera n. 52/99, che, nell’indicare la necessità di assicurare l’assoluta indipendenza dei componenti dei comitati regionali per le comunicazioni dal sistema politico istituzionale



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

e dal sistema degli interessi di settore, dettano prescrizioni in materia di procedimento di nomina, durata in carica, incompatibilità e numero dei componenti, individuando così un insieme minimo di norme a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza dei comitati regionali per le comunicazioni;

CONSIDERATO che l'attribuzione ad un commissario delle funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria, nonché la previsione della sua nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale senza neppure il parere della Commissione consiliare competente, non assicurano la necessaria indipendenza ed autonomia dell'organo regionale nell'esercizio delle funzioni delegate, e tanto meno garantiscono il rispetto del ruolo delle opposizioni nel procedimento di nomina;

CONSIDERATO, quindi, che il nuovo soggetto che risulterebbe attributario -sia pure temporaneamente- dell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità non possiederebbe i requisiti di cui alla delibera n. 52/99 del 28 aprile 1999, individuati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

RITENUTO, pertanto, di avviare un procedimento in autotutela diretto all'eventuale ritiro della delega di funzioni al CORECOM della Calabria a suo tempo conferita con la convenzione del 17 dicembre 2003 sul fondamento della presupposta delibera n. 402/03/CONS;

RILEVATO che ai suddetti fini l'Autorità procedente, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 7.8.1990, è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti interessati, salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento;

CONSIDERATO che la legge della Regione Calabria che dispone la decadenza con effetto immediato dei membri del Co.Re.Com. è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, già avvenuta, nel Bollettino Ufficiale della Regione;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTI pertanto sussistenti gravi motivi di urgenza che impongono di provvedere, immediatamente ed anche in assenza di contraddittorio, alla sospensione della operatività della predetta delega, al fine di evitare che le delicate funzioni proprie dell'Autorità delegate al Co.Re.Com. possano essere esercitate da un soggetto che appare carente dei prescritti requisiti di indipendenza e di imparzialità;

RILEVATO che per conseguenza si impone la sospensione *in parte qua* della efficacia della delibera n. 402/03/CONS, e, per l'effetto, della operatività della delega attribuita in data 17 dicembre 2003 mediante la stipula della convenzione con la Regione Calabria, con il risultato che durante la vigenza della misura il disimpegno delle funzioni a suo tempo delegate all'organo della Regione Calabria sarà assicurato direttamente dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni;

RITENUTO di comunicare con il presente atto – al fine di renderlo pienamente equipollente all'avviso di cui al menzionato art. 7 legge n. 241 – anche il nominativo del responsabile del procedimento di cui viene disposta l'apertura, la data di conclusione dello stesso e l'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti;

UDITA le relazione del Commissario Giancarlo Innocenzi, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. Ai sensi della delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, l'Autorità sospende *in parte qua*, in via d'urgenza e con effetto immediato, l'efficacia della delibera n. 402/03/CONS, e, per l'effetto, la operatività della delega al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria delle funzioni



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di propria competenza, fino alla completa ricostituzione del nuovo organismo e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 7.8.1990, comunica che con il presente provvedimento è avviato il procedimento volto all'eventuale ritiro della suddetta delega al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria delle funzioni di propria competenza.

Il procedimento dovrà concludersi entro il termine di sei mesi.

L'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono rispettivamente l'Ufficio di Gabinetto e la dr.ssa Maria Pia Caruso.

Presso il predetto Ufficio è possibile prendere visione degli atti del presente procedimento.

La presente delibera è notificata al Co.re.com. Calabria e pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 31 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Giancarlo Innocenzi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola